



ATO n° 6

ALESSANDRINO

REGOLAMENTO TECNICO PER LA
RACCOLTA E IL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO TECNICO PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto, finalità e definizioni	pag. 4
Art. 2	Adempimenti in capo al gestore	pag. 4
Art. 3	Perimetrazione	pag. 4
Art. 4	Evacuazione delle acque reflue	pag. 5

CAPO II DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI

Art. 5	Portata delle fognature comunali	pag. 6
Art. 6	Prescrizioni tecniche e costruttive	pag. 6
Art. 7	Strade private	pag. 8
Art. 8	Allacciamenti provvisori	pag. 9
Art. 9	Dismissione di fosse biologiche, vasche Imhoff e manufatti simili in concomitanza dell'allacciamento alla rete fognaria	pag. 9
Art. 10	Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento	pag. 9
Art. 11	Riparazione dei condotti di allacciamento	pag.10
Art. 12	Rifacimento degli allacciamenti	pag.10
Art. 13	Predisposizione di innesti	pag.10
Art. 14	Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti	pag.11
Art. 15	Subentri nella titolarità	pag.11
Art. 16	Disattivazione degli scarichi	pag.11
Art. 17	Autorizzazione all'allacciamento	pag.11
Art. 18	Controlli e ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete	pag.12
Art. 19	Diritto di accesso ai collettori fognari - attraversamento proprietà di terzi	pag.12

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI

FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE URBANE

Art. 20	Classificazione e definizione degli scarichi	pag.14
Art. 21	Scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili al domestico	pag.14
Art. 22	Scarichi di acque reflue industriali	pag.14
Art. 23	Scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia	pag.15
Art. 24	Scarichi di sostanze pericolose	pag.21
Art. 25	Scarichi non ammessi	pag.22
Art. 26	Scarichi in reti fognarie afferenti gli impianti minori	pag.22

CAPO IV DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 27	Esecuzione dei controlli	pag.23
Art. 28	Modalità di esecuzione delle ispezioni	pag.23
Art. 29	Prelievo dei campioni	pag.24

CAPO V DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA RISORSA

IDRICA E RISPARMIO IDRICO

Art. 30	Destinazione d'uso	pag.25
Art. 31	Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo	pag.25
Art. 32	Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero	pag.25
Art. 33	Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo	pag.26
Art. 34	Reti di distribuzione – prescrizioni tecniche	pag.26
Art. 35	Contratti di servizio	pag.26

CAPO VI DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 36	Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse dal servizio di acquedotto	pag.27
Art. 37	Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi	pag.27

CAPO VII DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI

Art. 38	Acque reflue conferite agli impianti : tipologie di rifiuti ammessi	pag.29
Art. 39	Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo	

autobotte presso gli impianti	pag.30
Art. 40 Convenzione per il trattamento di rifiuti presso gli impianti autorizzati	pag.30
Art. 41 Documentazione per i conferimenti	pag.30
Art. 42 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti	pag.31
Art. 43 Controlli e campionamenti	pag.31
Art. 44 Responsabilità nel corso dei conferimenti	pag.31
Art. 45 Inosservanza delle prescrizioni per il conferimento indiretto dei reflui	pag.31

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 46 Attuazione del regolamento tecnico	pag.32
Art. 47 Validità del regolamento tecnico	pag.32

DISTINTA ALLEGATI

pag.33

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto, finalità e definizioni

- 1 Il presente regolamento disciplina gli aspetti tecnici relativi al servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell'art. 14 del Regolamento di Fognatura, appartenenti all'ATO n° 6 alessandrino.
- 2 Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze per il Gestore, l'Autorità d'ambito, le Amministrazioni comunali e gli utenti.
Esso ha lo scopo di stabilire:
 - Le norme tecniche per gli allacciamenti
 - Le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature
 - Le modalità di controllo degli scarichi
 - La disciplina e gestione del servizio di depurazione
 - La disciplina della risorsa idrica, il risparmio ed il riuso
 - La disciplina dei rapporti con l'utenza
 - La disciplina dei conferimenti indiretti
- 3 I Comuni ed i singoli utenti compresi nell'ambito n° 6 alessandrino usufruiscono del servizio nel rispetto delle vigenti leggi, delle disposizioni del Regolamento generale e del presente Regolamento tecnico.

Articolo 2: Adempimenti in capo al gestore

Conformemente alle disposizioni previste dalla legge 36/1994 e dal D.L 152/06 e s.m.i. sulle acque il gestore organizza sul territorio di competenza il sistema degli impianti ed opere per la raccolta, il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di prima pioggia e la Pulizia annuale delle caditoie stradali così come previsto dalla "*Convenzione Di Gestione Del Servizio Idrico Integrato*".

Articolo 3: Perimetrazione

La perimetrazione degli agglomerati che appartengono all'ATO 6 "alessandrino", comprende l'insieme delle aree raccordate alle reti pubbliche di fognatura e le costruzioni situate al di fuori di questa zona il cui raccordo può essere conseguito tecnicamente ed economicamente.

Articolo 4: Evacuazione delle acque reflue

Nella perimetrazione le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere allacciate ad un impianto di depurazione.

Nelle zone munite di fognature separate, le acque meteoriche non inquinate non devono essere convogliate all'impianto di depurazione, salvo quanto previsto dall'art 23.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI

Articolo 5: Portata delle fognature comunali

Le portate delle fognature miste che ogni comune potrà immettere nella rete non dovranno superare in ogni caso il quantitativo fissato dall'articolo 6 della L.R. 26/03/1990 n° 13 come modificata dalla L.R. 37/1996, pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (e cioè in esercizio) potranno essere collegate a collettori principali solo se prima dell'immissione in questi sarà realizzato un idoneo sfioratore.

L'opera dovrà essere realizzata in conformità alla tipologia riportata nell' **Allegato n° 4**.

Articolo 6: Prescrizioni tecniche e costruttive

- 1 Nell'esecuzione di allaccio in fognatura pubblica esistente, devono essere rispettate le prescrizioni riportate sul modulo: Autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura (**Allegato n° 2**).

Le reti fognarie comunque devono essere protette secondo la normativa vigente e comunque secondo le norme di buona tecnica.

Le stesse norme devono essere utilizzate anche per la costruzione di manufatti accessori alla rete fognaria, quali i pozzetti, i chiusini, ecc.

- 2 Nel caso di fognatura nera, bianca o mista, i fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi col tratto di fognatura comunale sopra estradosso della stessa tramite idoneo pozzetto, ove tecnicamente possibile.

I fognoli devono avere:

- Sezione curvilinea;
- Pareti completamente impermeabili e lisce;
- Pendenza non inferiore al 2%;
- Diametro non superiore a quello del collettore d'innesto ed allo stesso perpendicolare fatte salve differenti prescrizioni tecniche concordate con il Gestore;
- Immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto;

Non sono ammessi fognoli in cemento per le reti nere

- 3 In occasione di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore potrà ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto estradosso della pubblica fognatura, restando ogni responsabilità derivante da tale esecuzione a carico esclusivo dei titolari dello scarico.
- 4 Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate ed ispezionabili alla loro base.
- 5 I manufatti di ispezione devono essere previsti ad ogni confluenza di due canalizzazioni ed a ogni variazione considerevole planoaltimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.
- 6 I manufatti di ispezione devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Essere a scorrimento continuo;
 - Garantire l'impermeabilità sia interna sia esterna;
 - Essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica e ad impedire la diffusione di odori molesti;
- 7 Nel caso di reti bianche e nere adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.
- 8 Le caditoie devono essere di norma sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse.
Devono essere disposte a distanza tale da garantire la rapida evacuazione delle acque di pioggia ed evitare ristagni.
- 9 Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale devono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento (**vedi allegato n°6**) e non avere by-pass o scarichi intermedi, bianchi o neri, che consentano l'immissione in rete fognaria al di fuori del pozzetto terminale, individuato come punto di ispezione o campionamento del refluo.
Sono soggette a quest'obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti.
- 10 I fognoli esistenti devono essere muniti di pozzetto di ispezione e/o campionamento subito prima della confluenza in altri fognoli privati o nella rete fognaria comunale.
Anche in questo caso è vietata la realizzazione di by-pass o scarichi intermedi bianchi o neri, che consentano l'immissione in rete fognaria al di fuori del pozzetto terminale, individuato come punto di ispezione o campionamento del refluo.

- 11 Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso e non, devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
- 12 Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo o ad accumulo, atto a consentire il prelievo di campioni.
- 13 Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

- 14 L'immissione per gravità delle acque nere nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone a doppia via ed un giunto a y, facilmente ispezionabili.

Il sifone deve avere lo stesso diametro del tubo di immissione e va collegato in apposito pozzetto, in modo da essere ispezionabile dal personale incaricato dal gestore. Questo pozzetto, delle dimensioni minime di cm 60 x 60 deve essere costruito, ove possibile al limite di proprietà facilmente accessibile dall'esterno e coperto da un chiusino a perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito (**vedi all. n° 4**).

Articolo 7: Strade private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli scarichi provenienti da immobili posti lungo strade private.

I proprietari degli immobili fronteggianti le strade medesime dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a loro cura e spese seguendo le prescrizioni che saranno impartite dal Gestore.

Articolo 8: Allacciamenti provvisori

Il Gestore autorizza, con la procedura prevista al successivo art. 17, allacciamenti provvisori di cantiere esclusivamente ad uso civile, a condizione che gli stessi rispettino disposizioni del presente regolamento e che siano ubicati in modo da poter essere poi utilizzati definitivamente per l'insediamento in costruzione.

L'immissione per gravità delle acque nere nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone a doppia via ed un giunto a Y, facilmente ispezionabili.

Il sifone deve avere lo stesso diametro del tubo di immissione e va collegato in apposito pozzetto ispezionabile dagli addetti alla fognatura pubblica.

Questo pozzetto dalle dimensioni minime di 60 x 60 deve essere costruito, ove possibile, su area privata e coperto da un chiusino a perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito. **(vedi allegato n° 4)**

Articolo 9: Dismissione di fosse biologiche, vasche Imhoff e manufatti simili in concomitanza dell'allacciamento alla rete fognaria

Gli utenti allacciati alla rete di fognatura devono provvedere alla dismissione di fosse biologiche, vasche Imhoff e manufatti simili che comportino la sosta prolungata di liquami o la loro dispersione prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Ad eccezione dei casi in cui è prescritta da parte del gestore una specifica sezione di pretrattamento, il mantenimento in esercizio dei dispositivi sopra richiamati è consentito solo su richiesta motivata da parte dell'utente.

La dismissione comporta lo svuotamento del manufatto e lo smaltimento, mediante impresa autorizzata, dei rifiuti liquidi in esso contenuti, la rimozione delle sue parti interne, il completamento della pulizia e la successiva disinfezione, ultimate queste operazioni il manufatto può essere demolito, o riempito con materiale inerte costipato, e si può quindi procedere all'esecuzione dell'allacciamento.

Per tutta la durata dell'intervento di dismissione e del successivo allacciamento i consumi idrici domestici, che comportino scarico verso la fossa, dovranno essere sospesi.

Articolo 10: Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento

Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario, anche situati sul suolo pubblico rientrano nella proprietà privata dell'Utente; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono e risponde di eventuali

danni che esse possono arrecare alle infrastrutture sovrastanti e sottostanti pubbliche o private nonché a tutti gli Utenti del suolo pubblico sovrastante. Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso i Comuni di riferimento.

Articolo 11: Riparazione dei condotti di allacciamento

Gli interventi necessari a mantenere il buon funzionamento delle condotte di allacciamento e gli eventuali interventi di riparazione, senza apportare modifiche sostanziali agli impianti esistenti, saranno a cura e spese del titolare dello scarico, previa comunicazione al Gestore.

Qualora gli interventi interessino la sede stradale, i lavori potranno eseguirsi solo previo ottenimento della prescritta autorizzazione dall'Ente competente.

Articolo 12: Rifacimento degli allacciamenti

In caso di rifacimento o ristrutturazione della rete fognaria, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere di rifacimento, ripristino e ricostruzione degli innesti fognari esistenti, in casi particolari e in caso di comprovate esigenze tecniche, il Gestore provvede all'esecuzione dei lavori di rifacimento, ripristino e ricostruzione dell'intero allacciamento esistenti.

A richiesta del Gestore i proprietari degli immobili dovranno fornire le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre i lavori in relazione alla futura canalizzazione interna dei propri stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire indicazioni di cui sopra, sarà perseguito con le penalità previste dalla normativa in vigore ed il Gestore avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi con conseguente addebito delle maggiori spese che il Gestore incontrerà a causa della mancanza delle suddette informazioni.

Articolo 13: Predisposizione di innesti

Nel caso di ampliamento e/o rifacimenti della rete fognaria, i proprietari degli immobili o dei terreni interessati forniranno al gestore ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti al fine di consentire la predisposizione degli innesti da realizzarsi sul tratto di rete fognaria medesima.

Qualora il Gestore decidesse, al fine di limitare successive manomissioni stradali, di realizzare anche gli allacciamenti per gli immobili esistenti non serviti o per le aree di imminente edificazione, il Gestore potrà richiedere le relative spese.

Articolo 14: Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti.

Nessun risarcimento è dovuto per eventuali interruzioni del servizio.

Analogamente il gestore non è responsabile per danni causati da eventuali rigurgiti d'acqua essendo l'utente dell'allacciamento tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici.

Articolo 15: Subentri nella titolarità

Nel caso di subentro nella titolarità, o di cambio della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, ferme restando le caratteristiche dello scarico, entro 30 gg. deve essere data comunicazione al Gestore per la volturazione dell'autorizzazione con le medesime caratteristiche ed alle stesse condizioni dell'autorizzazione originaria.

Articolo 16: Disattivazione degli scarichi

Nel caso di disattivazione di allacciamenti esistenti, per qualsiasi causa, il titolare dell'allacciamento dovrà darne comunicazione al gestore con almeno 30 gg. di anticipo.

Il gestore, previo avviso all'utente, che ne sosterrà le spese, potrà provvedere all'intercettazione del condotto di immissione nella fognatura.

Per l'eventuale riattivazione dello scarico dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento generale per i nuovi allacciamenti.

Articolo 17: Autorizzazione all'allacciamento

- 1 Il proprietario od il legale rappresentante dell'immobile deve richiedere al Gestore l'autorizzazione all'allacciamento utilizzando l'apposito modulo, riportato in fac-simile come da **allegato n° 1**
- 2 L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Gestore entro 45 gg. dalla richiesta su apposito modulo riportato in **fac-simile come allegato n° 2** previo versamento, da parte dell'utente, di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo come prescritto all'art. 6 del Regolamento generale.
3. L'autorizzazione all'allacciamento rilasciata dal Gestore verrà resa definitiva all'ottenimento della dichiarazione di verifica della rispondenza delle opere

progettuali con quanto realizzato, rilasciato dal Gestore con idoneo modulo **(Allegato n° 3)**.

Articolo 18: Controlli e ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete

- 1 Il Gestore, rilasciata l'autorizzazione all'allacciamento, procede al controllo delle opere prima del rinterro e può eseguire a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento
- 2 Il Gestore deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche; in caso di difetti debitamente contestati, ne ordina la riparazione, o se necessario la distruzione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione il gestore può far eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.
- 3 Il Gestore può effettuare ispezioni in tutte le condotte fognarie pubbliche o private allacciate alla rete anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.

Articolo 19: Diritto di accesso ai collettori fognari – Attraversamento proprietà di terzi

- 1 Il Gestore ha diritto in qualsiasi tempo e per ogni circostanza che lo richieda, di eseguire sui collettori fognari in propria titolarità ogni lavoro, intervento od opera necessari alla lodevole manutenzione, riparazione, rifacimento o ripristino dei medesimi, avendo provveduto dove possibile a costituire apposita servitù coattiva e perpetua per l'intera loro giacitura sui sedimi privati, e ciò nei limiti misurati dall'asse di condotta di m 3 o superiori, in casi di condizioni tecniche gravose, oggettivamente riscontrate dal Gestore.
- 2 Il personale incaricato dal Gestore ha diritto di accedere in qualsiasi momento alle superfici asservite, usufruendo a discrezione di mezzi meccanici, per ispezioni, verifiche, manovre di rete e quant'altro di necessità.
- 3 Il Gestore si obbliga al risarcimento di eventuali danni ad esso imputabili, arrecati alle coltivazioni, piantagioni o ai frutti pendenti in ragione della propria attività d'impresa.
- 4 L'avente titolo del fondo non potrà realizzare o lasciar realizzare, sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o quant'altro possa menomare od

ostacolare l'esercizio della servitù, come non potrà piantare entro detta fascia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da porre a rischio i manufatti.

CAPO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI NELLE RETI FOGNARIE

Articolo 20: Classificazione e definizione degli scarichi e delle immissioni.

- 1 Ai fini del presente regolamento ed in accordo con la normativa in materia, gli scarichi e le immissioni nelle reti fognarie adibite alle acque reflue sono classificati come previsto dall' Art. 14,15,16,16bis del Regolamento generale.

Articolo 21: Scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili al domestico

- 1 Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in rete fognaria servita da un impianto di depurazione sono sempre ammessi.
2. Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche di nuova realizzazione, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, il Gestore potrà imporre a spese del titolare dello scarico la realizzazione di un pozzetto per il prelievo campioni conforme al disegno **dell'Allegato 6**, posto nella parte terminale del condotto e appena prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l'esercizio dell'attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e lodevolmente mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso alla medesima da parte del personale del Gestore dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

Articolo 22: Scarichi di acque reflue industriali

- 1 Tutti gli scarichi di acque reflue industriali, aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane rientranti nel perimetro di gestione dell'ambito n° 6 "alessandrino", sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento, purché esplicitamente autorizzati ai sensi del D.L. 152/06 e s.m.i. Non sono ammesse le acque meteoriche, tranne quanto stabilito all'articolo 23.
- 2 Se non derogati in sede di autorizzazione disciplinata da apposita convenzione ed ai sensi della nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 D.L 152/06 s.m.i., i

predetti scarichi debbono comunque rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al predetto D.L, salvo quanto previsto ai successivi artt. 24, 25 e 26.

- 4 L'utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento. Qualora esse ineriscano tuttavia a diversa destinazione degli insediamenti od a loro ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dell'attività in altro luogo, dette variazioni dovranno comunicarsi preventivamente per l'eventuale rilascio – ai sensi dell'art. 124 D.L 152/06 s.m.i. – di una nuova autorizzazione allo scarico.
- 5 Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 128, 129 del D.L 152/06e s.m.i., sono effettuate dal personale del Gestore all'uopo incaricato secondo le modalità di cui al capo IV del presente regolamento.
- 6 Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui **all'allegato n. 6**, posto nella parte terminale del condotto e appena prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 108 comma 5 D.L 152/06 e s.m.i. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l'esercizio dell'attività di controllo.
- 7 Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e lodevolmente mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'utente.
- 8 L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso alla medesima da parte del personale del Gestore dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

Articolo 23: Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

- 1 Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni previsti dall'art 7 del regolamento regionale 1 R 20/02/2006 s.m.i. in materia sono ammesse in fognatura pubblica unicamente per le acque di prima pioggia determinate in base ai criteri stabiliti dal regolamento-stesso.

Parimenti, saranno ammesse in pubblica fognatura le acque di prima pioggia derivanti da idonei sistemi di captazione, trattamento e conferimento al fine di evitare l'inquinamento del corpo recettore dovuto dal dilavamento di sostanze inquinanti. Questo laddove previsto nel Piano Regolatore deliberato dai Comuni inseriti nella categoria delle aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 - per gli interventi di nuova realizzazione, indipendentemente dalla tipologia.

Le acque di prima pioggia hanno recapito nella rete di fognatura mediante opere di smaltimento, indipendenti da quelle destinate al convogliamento delle acque di processo, conformi a quanto previsto nel Piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni del regolamento regionale in materia ed approvati dal Gestore.

Le acque eccedenti quelle di prima pioggia devono essere smaltite in altri recapiti, nel rispetto della normativa vigente. Solo eccezionalmente in caso di particolari dimostrate difficoltà tecniche ad ottenere lo smaltimento in altri recapiti, potrà essere consentito il recapito complessivo di acque meteoriche di dilavamento nella rete fognaria pubblica mista.

Alla rete fognaria pubblica mista è altresì ammesso il recapito totale delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dal sistema di drenaggio delle strade pubbliche esistenti. Il recapito di acque meteoriche nella rete di fognatura pubblica mista è soggetto ad autorizzazione del Gestore

2 Riduzione delle portate

Al fine di limitare le portate di acqua di pioggia e prima pioggia convogliate nella rete di fognatura, il Gestore del servizio, tenuto conto delle caratteristiche idrauliche del tratto di rete interessato dall'allacciamento, può imporre la realizzazione di vasche di laminazione. Le caratteristiche di dette vasche saranno precisate in sede di autorizzazione dell'allacciamento.

3 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

Il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli

accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti quando non protetti contro il dilavamento.

4 Prescrizioni tecniche

4.1 Esecuzione interne agli edifici civili ed aree residenziali di nuova costruzione.

La rete delle acque usate e quella di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenute separate sia nei tronchi verticali, sia in quelli orizzontali fino in prossimità dei manufatti di derivazione a quelli di disperdimento delle acque piovane, questi ultimi in posizione idonea a limitare la possibilità di infiltrazione all'interno del fabbricato. Sono considerate nella valutazione delle aree scolanti tutte le superfici dei tetti misurate in proiezione orizzontale, i cortili, le aree pavimentate in genere, escludendo il contributo delle aree non pavimentate o non raccolte dal sistema sub-orizzontale di raccolta. La rete di convogliamento delle acque usate ha recapito nella fognatura pubblica mediante cameretta di consegna ed ispezione realizzata nella proprietà privata, previo eventuale pretrattamento se richiesto dal Gestore.

Nei casi di particolari e dimostrate difficoltà tecniche ad attuare lo smaltimento in altri recapiti, potrà essere consentita l'immissione di acque meteoriche nella rete fognaria mista pubblica ed in tali casi le reti potranno essere unificate solo a valle dell'eventuale vasca di pretrattamento.

4.2 Esecuzioni interne agli insediamenti produttivi.

Di norma la rete di smaltimento delle acque di processo deve esser separata da quella delle acque reflue assimilabili alle domestiche e da quella di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche; **la tavola allegata n° 13** illustra lo schema esemplificativo delle reti di fognatura interne agli insediamenti produttivi.

Le aree di nuova urbanizzazione destinate ad attività produttive ed industriali possono essere dotate di un unico sistema di raccolta delle acque meteoriche, fermo restando quanto previsto per lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia e la dispersione delle eccedenti, ma devono prevedere la possibilità di controllo, anche in proprietà privata, delle acque scaricate dai singoli insediamenti. In alternativa sono da prevedere scarichi distinti per ogni insediamento.

E' di norma vietato scaricare nei sistemi di raccolta delle acque usate e nella fognatura pubblica acque provenienti da processi di solo scambio termico

(acque di raffreddamento); il Gestore del servizio di depurazione potrà autorizzare deroghe motivate.

Rete delle acque meteoriche - separazione delle acque di prima pioggia

Fermo restando quanto previsto nei Piani di prevenzione e di gestione, il convogliamento nella pubblica fognatura delle acque di prima pioggia avverrà nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente articolo, tenendo conto delle prescrizioni nel seguito riportate. Le acque eccedenti la prima pioggia dovranno essere smaltite localmente a mezzo di pozzi perdenti o altri recapiti secondo la normativa Regionale.

Tipologia dei dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia.

La Tipologia dei dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia differisce in relazione alla estensione della superficie scolante (S.D) dell'insediamento produttivo. Per superficie drenante si intende la somma delle superfici esterne impermeabili, comprese le coperture misurate sul piano orizzontale; sono da escludersi dal computo della superficie scolante le aree a verde e le pavimentazioni aperte che, tenuto conto delle loro modalità realizzative, determinino l'effettiva completa dispersione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica.

Negli insediamenti produttivi esistenti , nei nuovi insediamenti produttivi e nelle ristrutturazioni di insediamenti esistenti, il dispositivo di separazione delle portate di prima pioggia dovrà essere del tipo **“ad accumulo”** il cui dimensionamento sarà effettuato valutando le acque di prima pioggia nella misura di 50 m³ per ogni ettaro di superficie drenante e considerando una restituzione graduale alla fognatura con portata non superiore a 1 l/s per ogni ettaro di superficie drenante.

In particolari e comprovate difficoltà tecniche, potrà essere adottato un dispositivo di separazione delle portate di prima pioggia del tipo **“a deflusso continuo”** collegato alla rete di pubblica fognatura, senza la realizzazione di vasche di accumulo e di laminazione.

Nel caso insufficienza idraulica o di situazioni particolari della rete di fognatura il Gestore potrà comunque richiedere la realizzazione di vasche di accumulo e laminazione a perfetta tenuta idraulica.

4.3 Aree di ampliamento e di espansione industriale

Nelle aree di ampliamento e di espansione industriale devono essere previsti i seguenti interventi:

- Separazione da parte dei privati, delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici degli insediamenti sopra citati, suscettibili di essere contaminate ed immissione delle stesse nella rete nera pubblica con portata pari a 1,0 Lt./sec. x ha.;
- Smaltimento diretto – ovunque possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o, in subordine, della rete idrografica – delle acque eccedenti la prima pioggia di cui al punto precedente, nonché di tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici private o pubbliche non suscettibili di essere contaminate secondo quanto previsto dal regolamento regionale.

4.4 Esecuzione delle fognature stradali private

Obbligo di realizzazione della fognatura esterna privata

I proprietari delle strade e piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, nel caso siano ubicate nelle zone servite dalla fognatura pubblica, ad allacciarle alla stessa per quanto riguarda le acque usate e di prima pioggia. Le rimanenti acque meteoriche devono essere disperse sul suolo o in acque superficiali, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Qualora il privato non provveda nei termini stabiliti dal Gestore, le canalizzazioni di cui sopra sono realizzate dal gestore del servizio e le spese relative sono poste a carico dei proprietari delle aree, in proporzione alle superfici coperte e pavimentate servite. Le fognature esterne restano di proprietà dei privati, anche qualora le strade siano ad uso pubblico. Per gli allacciamenti alla fognatura pubblica delle reti esterne private si applicano le disposizioni del seguente Regolamento riguardanti gli allacciamenti di reti private alla fognatura pubblica, in particolare l'obbligo dell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del servizio.

Manutenzione della fognatura privata esterna.

La manutenzione ordinaria e straordinaria privata esterna deve essere effettuata a cura e spese dei proprietari.

Portata da avviare alla depurazione ammessa nella fognatura pubblica

La portata delle acque usate, comprese quella di prima pioggia, non deve eccedere il rapporto di diluizione pari a 5 rispetto alla portata nera in tempo secco, calcolata come media giornaliera sull'arco delle 24 ore, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della L.R 13/1990 (Regione Piemonte)

Ubicazione delle canalizzazioni

Le canalizzazioni dovranno essere disposte di norma lungo l'asse della semi sede stradale.

Caratteristiche delle canalizzazioni: indicazioni di massima per la realizzazione delle canalizzazioni

- Le canalizzazioni e i relativi manufatti dovranno essere impermeabili sia alla penetrazione di acque dall'esterno, sia alla fuoriuscita delle acque convogliate.
- La forma delle canalizzazioni sarà in funzione delle esigenze idrauliche, con preferenza per la sezione ovoidale o circolare; per quest'ultima il diametro minimo dovrà essere di 40 cm per la rete delle acque meteoriche e di 30 cm per le reti di acque reflue e di acque meteoriche di prima pioggia.
- La pendenza dovrà essere tale da evitare la formazione di sedimenti. A tale scopo la velocità di deflusso delle acque nere, da calcolarsi con riferimento alla portata media, dovrà essere maggiore di 0,6 m/s e non superiore a 3 m/s. Nei casi in cui non sia possibile ottenere velocità superiori a quelle minime dovranno essere installati dei dispositivi di lavaggio. La velocità massima per le portate pluviali e per quelle nere diluite, connesse con l'evento meteorico di progetto, non dovrà superare i 5 m/s.
- Il riempimento massimo delle tubazioni miste e di quelle destinate al convogliamento delle acque meteoriche, connesso con l'evento critico per la tubazione deve essere:

Dimensioni e tipologia	Riempimento massimo
Per condotti circolari	
Diametro \leq 40 cm	0,50 volte il diametro
Diametro \geq 40 cm	0,80 volte il diametro
Per le altre tipologie	0,75 volte l'altezza massima

4.5 Raccolta acque meteoriche

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche dalle strade e dalle superfici pavimentate, devono essere previste delle caditoie stradali a bocca di lupo, sotto il marciapiede, o a griglia, in sede stradale.

Il condotto di allacciamento alla fognatura deve avere diametro minimo di 15 cm, munito di sifone, con collegamento al pozzetto ed alla tubazione stradale idoneo ad assicurarne la tenuta idraulica.

Il progettista dovrà stabilire, in relazione alla tipologia della caditoia, alle pendenze longitudinali della cunetta stradale ed a quella trasversale della strada, il numero di caditoie da realizzare.

In assenza di più accurata definizione da parte del progettista, il numero di caditoie stradali viene determinato allo scopo di servire un'area scolante non superiore a 400 metri quadri se a servizio di piazzali, ed essere situate ad una distanza massima, l'una dall'altra, di 25 m se realizzate a servizio di sedi stradali.

Articolo 24: Scarichi di sostanze pericolose

- 1 Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A, allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda di autorizzazione dovrà essere integrata dagli elementi di cui all'art. 125.2 medesimo DLgs
- 2 Per gli scarichi di cui al comma precedente, oltre ai limiti di cui alla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura - del medesimo allegato, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.L 152/06e s.m.i devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante di cui alla citatata tabella 3/a, come riportati nella relativa autorizzazione.
- 3 Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.L 152/06e s.m.i il gestore può prescrivere l'installazione – a cura e spese dell'utente – di adeguati strumenti di campionamento automatico e/o analisi per il controllo dei limiti di accettabilità. La loro tipologia dovrà essere individuata e scelta in base al tipo di parametro da analizzare, alla disponibilità sul mercato e in ogni caso concordata con le strutture tecniche del gestore.
- 4 Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale del Gestore all'uopo incaricato. L'utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che li riguarda.

- 5 Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato A del DM 367/2003 si applica quanto previsto dal DM stesso, allegato B.

Articolo 25: Scarichi non ammessi

- 1 E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppano gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura, malte di cemento, olii, grassi, acque calde a 60°C, rifiuti solidi ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana ai sensi del comma 2 art. 25 della Legge 31 Luglio 2002 n. 179. Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.

Articolo 26: Scarichi in reti fognarie afferenti gli impianti minori.

- 1 Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti gli impianti minori^①, il gestore si riserva di rilasciare le autorizzazioni con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.L. 152/06 e s.m.i., in base alle caratteristiche dei singoli impianti ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2 del D.L. 152/06 e s.m.i.

^① Per impianti minori si intendono quegli impianti che non hanno adeguati pretrattamenti (grigliatura, dissabatura e disoleatura) e sono privi di trattamento primario.

CAPO IV: DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 27: Esecuzione dei controlli

- 1 Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie per le acque reflue industriali sono effettuate in esecuzione di apposito programma predisposto dal Gestore che, in ottemperanza al disposto dell'art 49, D.L. 152/06 e s.m.i., assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. Tale programma sarà redatto, tenendo conto di una pianificazione annuale dei controlli sugli scarichi industriali individuati in ottemperanza della delibera ARERA - art.28 TICSI (Delibera n. 665/2018 – Allegato A).

Articolo 28: Modalità di esecuzione delle ispezioni

- 1 Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi, chiedere immediatamente l'assistenza di personale della Ditta incaricato per poter raggiungere l'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue.
- 2 In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta al punto di campionamento, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
- 3 Qualora il prolungato ritardo non consentisse l'accesso al punto di campionamento, dove presente un pozzetto di campionamento esterno si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
- 4 Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare - per tutta la durata della verifica medesima - le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 5 Il Gestore effettuerà il campionamento dei reflui nel punto di prelievo indicato nella documentazione a corredo dell'autorizzazione allo scarico e potrà provvedere alla lettura dei contatori dell'acqua di approvvigionamento e/o dei misuratori di portata dello scarico, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
- 6 Il Verbale di sopralluogo e campionamento (**Allegato 11**) verrà compilato alla presenza dell'incaricato della Ditta, dando evidenza di quanto effettuato.

Articolo: 29: Prelievo e conservazione dei campioni

- 1 Il prelievo e la conservazione dei campioni saranno eseguite dal personale incaricato dal gestore secondo le modalità identificate nella specifica istruzione operativa (**Allegato 10**)

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E RISPARMIO IDRICO

Articolo 30: Destinazione d'uso

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:
 - irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
 - civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani, per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici ad uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
 - industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Articolo 31: Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli stabiliti da D.M. 185/2003 e s.m.i..
2. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tab. 3 all. 5 del D.L. 152/06 s.m.i..

Articolo 32: Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero

1. Il Gestore dell'impianto di recupero deve assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita di detto impianto, comunque, non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente in rapporto alle specifiche utilizzazioni. Detti risultati devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

Articolo 33: Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

1. L'impianto deve essere autorizzato come disciplinato all'art. 6 del D. M. n° 185/2003 e s.m.i..

Articolo 34: Reti di distribuzione – prescrizioni tecniche

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque delle acque destinate al consumo umano.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata ben visibile.
3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.

Articolo 35: Contratti di servizio

1. Il Gestore dell'impianto, nel caso di riutilizzo delle acque di recupero per usi industriali, deve stipulare con l'utilizzatore apposita convenzione che definisca le modalità di erogazione del servizio, la qualità e la quantità delle acque erogate, i limiti di fornitura, la durata, il controllo qualità, le interruzioni del servizio, la tariffa, l'aggiornamento del prezzo, i pagamenti, la validità della convenzione.

CAPO VI DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

Articolo 36: Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse dal servizio di acquedotto

- 1 Tutti gli utenti civili e assimilati titolari di uno scarico in fognatura pubblica che si approvvigionano in parte o totalmente da fonti autonome diverse dal servizio di acquedotto devono presentare entro il **31 gennaio** al gestore una denuncia delle quantità di acque prelevate ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.
- 2 La denuncia è redatta su appositi modelli distribuiti dal Gestore (**allegato n° 9**).
- 3 L'acqua prelevata da pozzi privati sarà misurata con apparecchio inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore ad essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo by-passando il misuratore.
- 4 Nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto o concessione.

Articolo 37: Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi

- 1 Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il **31 gennaio** al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.
- 2 La denuncia é redatta su appositi modelli distribuiti dal Gestore (**Allegato n. 8**).
- 3 Gli utenti, se prevedono di introdurre modificazioni che influiscono sulla qualità e quantità delle acque scaricate, dovranno segnalare il fatto al Gestore in tempo utile, per l'eventuale rilascio di una nuova autorizzazione
- 4 Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione dello scarico, il quantitativo dei reflui viene desunto da un controllo incrociato tra i dati dichiarati entro **31 gennaio** dagli utenti produttivi, dalle letture in loco effettuate dal personale del Gestore e, laddove esistente, dalla fatturazione del servizio acquedottistico. In mancanza, si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.
- 5 L'acqua prelevata da pozzi privati sarà misurata con apparecchio inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore, ancorché installato e lodevolmente mantenuto in funzione dall'utente sotto il controllo del Gestore stesso.

- 6 Nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto o decreto di concessione.

CAPO VII - DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI

Articolo 38: Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti ammessi

- 1 Come disposto dal comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, previa comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, ai sensi dell'art. 124 del D.L 152/2006, possono essere conferiti tramite autobotti o – in via di eccezione e in relazione a particolari esigenze – tramite condotte preferibilmente dedicate, per il trattamento presso gli impianti centralizzati di depurazione idonei ed autorizzati ai sensi di legge, le tipologie di rifiuti liquidi contemplate dall'art.110, commi 2 e 3 del D. Lgs 152/06 s.m.i., che innanzi tutto ricomprendono:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
- 2 I conferimenti di cui al precedente comma 1 sono ammessi solo se provenienti dall'ambito territoriale ottimale n. 6 di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13. Nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 110 DLgs 152/06 s.m.i. , così come specificati dall'Ente preposto alle autorizzazioni ai sensi D.Lgs 152/2006, saranno ammessi conferimenti di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, ivi compresi quelli di cui al comma 1, ancorchè provenienti da fuori ATO n. 6. Sono salvi i disposti dell'art. 25 infra.
- 3 È inoltre consentito il trattamento di altre tipologie di rifiuto, purchè vi sia capacità di trattamento residua e i rifiuti siano compatibili con un impianto di depurazione acque reflue urbane ed industriali, biologico a fanghi attivi, previa specifica autorizzazione e nel rispetto di specifiche procedure di accettazione e gestione nonché dei valori limite di accettabilità stabiliti in sede di autorizzazione.

Articolo 39: Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti

- 1 Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo e dell'eventuale Convenzione di conferimento stipulata con il Gestore. Non sono ammessi scarichi a mezzo autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie consortili e comunali.

Articolo 40: Convenzione per il trattamento di rifiuti presso gli impianti autorizzati

- 1 I conferimenti dei rifiuti di cui all'art. 39, punti b) e c), se provenienti da comuni aderenti all'ATO 6, sono sempre ammessi presso gli impianti autorizzati a riceverli ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006 nei limiti quantitativi consentiti dalla capacità residua dell'impianto.
- 2 I conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali sono ammessi, compatibilmente con la capacità residua dell'impianto a condizione che sia stipulata con il produttore apposita convenzione nella quale vengono stabiliti i limiti di accettabilità in termini qualitativi e quantitativi tali da non compromettere il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane. Tale convenzione vincola il produttore del rifiuto conferito al rispetto dei limiti di accettabilità ivi stabiliti e stabilisce le condizioni economiche per il servizio di ricevimento e trattamento.
- 3 Il produttore, per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato, deve produrre come omologazione del rifiuto:
 - una descrizione del ciclo produttivo che origina le acque reflue/rifiuti liquidi oggetto della convenzione, specificando il codice C.E.R. del rifiuto;
 - la classificazione di non pericolosità del rifiuto e la caratterizzazione analitica firmata da un tecnico abilitato;
- 4 È onere del produttore fornire periodicamente, con la frequenza specificata nella convenzione, nuovi certificati analitici attestanti la non pericolosità del rifiuto.

Articolo 41: Documentazione per i conferimenti

- 1 Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs

152/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 42: Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti

- 1 Il conferitore prima dell'attivazione del servizio deve inoltrare richiesta al gestore tramite apposito modulo (**Allegato n°7**), specificando la tipologia del liquame ed attendere la debita autorizzazione emessa dal Gestore
- 2 Il conferitore deve attenersi alle procedure interne di accettazione ed in particolare agli orari di conferimento presso i depuratori autorizzati.
- 3 Non sono ammesse accettazioni in deroga se non espressamente autorizzate dal Gestore

Articolo 43: Controlli e campionamenti

- 1 Su ogni partita di liquami conferita verranno effettuati idonei campionamenti anche secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'impianto, a scopo di:
 - verifica analitica della qualità dei rifiuti conferiti, eseguita dal Gestore per finalità gestionali e tariffarie;
 - eventuale attività di controllo da parte di Ente preposto, svolta dal medesimo tramite controanalisi.
- 2 Tutti i dati relativi a ciascuna partita di liquami sono caricati su apposito programma informatizzato che permette la stampa del registro bollato di legge.

Articolo 44: Responsabilità nel corso dei conferimenti

- 1 Ogni responsabilità per sinistri verificatisi durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi agli automezzi o al personale della Ditta che effettua il conferimento sono a totale carico della medesima, con completo esonero del Gestore.

Articolo 45: Inosservanza delle prescrizioni per il conferimento indiretto dei reflui

- 1 Il conferimento di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto stabilito dall'art. 49, ne comporterà la sospensione per un periodo commisurato all'entità e tipologia dell'infrazione o, in caso questa si reiteri, il divieto di conferimento.

- 2 Il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Convenzioni di cui al precedente art. 41 ne comporterà la sospensione e, nei casi di reiterazione o di particolare gravità, la decadenza.
- 3 Sono fatti salvi i particolari provvedimenti stabiliti dalle singole convenzioni e le responsabilità per i danni arrecati alle strutture o ai processi depurativi, riservando al Gestore ogni azione in merito.

CAPO VIII - NORME FINALI

Articolo 46: Attuazione del Regolamento Tecnico

- 1 Il presente Regolamento Tecnico, unitamente al Regolamento Generale, entra in vigore dopo approvazione dell'autorità ATO 6 Alessandrino. Il Regolamento è soggetto a revisione al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'A.T.O. n° 6. L'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all'anno.

Articolo 47: Validità del Regolamento Tecnico

- 1 Per quanto non previsto valgono le disposizioni statali e regionali vigenti in materia. Qualora, successivamente all'entrata in vigore, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali dovranno intendersi non applicabili.

DISTINTA ALLEGATI

1. ALLEGATO 01_Domanda di autorizzaz. all'allacciamento in pubblica fognatura
2. ALLEGATO 02_ Autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura
3. ALLEGATO 03_Attestazione verifica conformità allaccio
4. ALLEGATO 04_Schemi allacciamento alla rete
5. ALLEGATO 05_Scheda tecnica istanza autorizzaz. allo scarico (A.U.A.–A.I.A)
6. ALLEGATO 06_Sezione pozzetti d'ispezione tipo
7. ALLEGATO 07_Richiesta autorizzazione conferimento rifiuto liquido
8. ALLEGATO 08_Modulo denuncia scarichi industriali in pubblica fognatura
9. ALLEGATO 09_Modulo denuncia scarichi civili in pubblica fognatura
10. ALLEGATO 10_Sopralluoghi - campionamenti di controlli e verifica
11. ALLEGATO 11_Verbale sopralluogo e campionamento
12. ALLEGATO 12_Verbale sigillo autocampionatore
13. ALLEGATO 13_reti di fognatura interne agli insediamenti produttivi